

Riforma
03041 dello sport, è ora
di metter mano
agli Statuti
da pag. 29

Dal 1° luglio 2023 è cambiato l'inquadramento giuridico di chi è impiegato nel settore

Sport, via alla riforma: tutti i tesserati ora sono lavoratori

Entro fine anno gli statuti delle Asd e Ssd vanno adeguati

PAGINE A CURA
DI ANTONIO RANALLI

Non più professionisti e dilettanti, ma «lavoratori sportivi» e «volontari». Questa la principale novità della recente Riforma dello sport (decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, corretta e integrata dal dlgs 29 agosto 2023 n. 120) che ha dato riconoscimento a chi lavora nel mondo dello sport. In Italia ci sono 115 mila tra associazioni (Asd) e società sportive (Ssd), per oltre 13 milioni di tesserati. A decorrere dal 1° luglio di quest'anno, nei settori professionistici il lavoro sportivo, prestato dagli atleti come attività prevalente, si presume oggetto di un contratto di lavoro subordinato.

Sulla riforma c'è stato un ampio dibattito, che ha interessato anche il mondo legale, chiamato ad assistere diverse società sportive. «Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo prestato dai tesserati si presume, invece, oggetto di un contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa se rispetta due condizioni: la durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva», spiega **Franco Toffoletto**, managing partner di **Toffoletto De Luca Tamajo**. «Anche le attività di carattere amministrativo-gestionale prestate nei confronti di Società di-

lettantistiche nonché a favore delle Federazioni sportive, del Coni e di altre associazioni sportive specificate dal Dlgs n. 120 del 04/09/2023 possono essere, ricorrendone i presupposti, oggetto di collaborazioni coordinate e continuative. Non è, invece, considerato collaboratore coordinato e continuativo chi fornisce prestazioni di carattere amministrativo e gestionale in favore degli stessi soggetti nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio debbano essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali».

«Quando si parla della recente riforma del lavoro sportivo si tende a trascurare l'epocale introduzione nella nostra Costituzione dell'ultimo comma dell'art 33 attraverso il quale ora la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme e che sembra accogliere, in perfetta convergenza temporale, tale riforma», dice **Giuseppe Ferrara**, of-counsel del dipartimento Litigation dello studio legale **Gianni & Orioni**. «Le nuove norme, intervenute dopo oltre 40 anni dalla precedente disciplina contenuta nella legge 91/1981, pongono finalmente adeguato riguardo anche alla sfera del dilettantismo, nell'ambito del quale viene statuita la presunzione della costituzione del rapporto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) per coloro che prestino la loro opera senza superare le 24 ore settimanali. La riforma del lavoro sportivo comunque non può comun-

que dirsi pienamente avverata, da un lato perché il sistema lavoro per sua natura evolve molto rapidamente e la legislazione in materia non riesce a tenerne il passo, dall'altro perché lo stesso decreto di riforma affida ad emanandi provvedimenti normativi o regolamentari il compito di colmare alcune lacune e risolvere dubbi interpretativi (si pensi ad esempio all'elenco delle mansioni del lavoratore sportivo o agli indici per la certificazione dei contratti di lavoro sportivo, che dovranno essere approvati dal Governo). Tuttavia, a mio avviso, la riforma va accolta con grande favore e deve essere attuata in maniera pronta ed effettiva da tutti gli operatori del mondo dello sport coinvolti».

I provvedimenti contenuti nella riforma sono efficaci? «È ancora troppo presto per dirlo. Ma, sulla carta, sì», commenta **Marco Maniscalco** (partner) e **Martino Ranieri** (senior associate), membri del Focus team Diritto dello sport di **BonelliErede**. «La riforma tende a uniformare diritti e tutele per la categoria dei lavoratori sportivi, siano essi professionisti o dilettanti (pur valorizzando le rispettive peculiarità). L'obiettivo è quello di sciogliere soprattutto i nodi e le ambiguità che sino a ieri caratterizzavano l'ambito dilettantistico, eliminando la figura dell'amatore



e drasticamente delimitando quella del volontario. Di fatto, oggi, in ambito dilettantistico, ogni attività può essere esclusivamente riconducibile o ad un rapporto di lavoro, o al volontariato (per il quale è previsto esclusivamente un rimborso spese). Niente più figure «ibride» dunque. Tutti gli sportivi «tesserati» sono lavoratori sportivi, con maggiori garanzie e tutele. La riforma è frutto di una gestazione durata quasi 3 anni, che ha già visto intervenire numerosi decreti «correttivi». I temi, del resto, sono complessi, e la platea interessata enorme: 13 milioni di atleti tesserati e 1,5 milioni di operatori sportivi (tra tecnici, dirigenti, ufficiali di gara e altri operatori) da una parte, e 110 mila tra associazioni e società sportive dilettantistiche, dall'altra. Uno dei nodi cruciali, su cui i decreti correttivi sono in parte già intervenuti, riguarda l'abolizione del vincolo sportivo per i giovani (professionisti e dilettanti). Si è passati da un vincolo che per taluni era quasi decennale (dai 16 ai 25 anni), ad un «liberi tutti» che, di fatto, scompagina l'attuale sistema dei settori giovanili. Il rischio concreto è quello di disincentivare le società a investire nei settori giovanili e nella formazione qualificata dei giovani atleti, liberi di anno in anno di scegliere il «miglior offerente» senza un ristoro adeguato per le società che li hanno scoperti e coltivati. Sicché, una misura pensata per sganciare il lavoro sportivo dal concetto di «mercificazione» cui nell'immaginario collettivo è ancora relegato, rischia di accentuare dinamiche competitive declinate solo (e proprio) sulla maggiore forza economica. Una ulteriore criticità è rappresentata dai maggiori costi che dalla riforma derivano. Maggiori tutele e diritti si traducono infatti in specifici oneri retributivi, previdenziali e assicurativi a carico delle associazioni e società sportive, che, nell'impossibilità di farvi fronte, potrebbero indulgere in comportamenti per così dire «poco ortodossi» (e da scongiurare). La sfida per il legislatore sarà proprio quella di riuscire a coniugare, tramite interventi ad hoc, le maggiori tutele dei diritti dei lavoratori con la sostenibilità economica e finanziaria delle misure adottate per le associazioni e le società sportive».

«Di grande efficacia risulta, in particolare: la presunzione della collaborazione coordinata e continuativa per i lavoratori sportivi di Asd/Ssd (entro

24 ore settimanali)», spiega **Stella Riberti**, senior associate Sports Law dello **Studio Legale Withers**: «le agevolazioni fiscali e previdenziali applicabili a questi ultimi; l'introduzione della figura dell'apprendista per i giovani tra i 15 e i 23 anni; l'istituzione del Registro pubblico nazionale delle attività sportive dilettantistiche, a fini di trasparenza e monitoraggio; il rafforzamento degli impegni in termini di sicurezza sul lavoro. *De jure condendo*, dovrebbe essere chiarito se l'"abilitazione" necessaria per la qualifica di istruttore, possa essere concessa esclusivamente dall'organismo affiliante oppure anche da altro ente, e se l'assenza di tesseramento dell'istruttore pregiudichi la configurabilità di una prestazione di lavoro sportivo. Andrebbe definita un'esplicita disciplina del lavoro occasionale, previsto nel dlgs 36/2021 ed eliminato dal dlgs n. 163/2022. Sarebbe stata, inoltre, auspicabile l'entrata in vigore al 1° gennaio 2024 della nuova disciplina fiscale e previdenziale per i lavoratori sportivi autonomi, così evitando la difficoltosa applicazione di diversi sistemi di tassazione sui compensi percepiti prima e dopo il 30 giugno 2023. L'incertezza maggiore con riguardo alla Riforma attiene all'effettiva riduzione nel lungo termine del costo complessivo del lavoro sportivo dilettantistico (specie dal 2028 quando cesserà lo sgravio al 50% dei contributi previdenziali). L'auspicio è tuttavia che il regime di esenzione fiscale e previdenziale di cui beneficerebbe circa l'82% dei "lavoratori sportivi" complessivi (circa 495 mila), con guadagni inferiori fino ad 5 mila euro, determini nel complesso una riduzione del costo del lavoro sportivo dilettantistico».

La riforma dello sport, attuata da ultimo con il decreto correttivo (dlgs 5 ottobre 2022, n. 163), ha operato una vera e propria rivoluzione copernicana nell'ambito dei rapporti di lavoro e di collaborazione nel mondo sportivo. «Il legislatore, infatti, anche a fronte di spinte comunitarie, ha decisamente virato verso un approccio sostanziale e si potrebbe dire «pratico», dice **Davide Boffi**, partner, Europe Head of employment and labour di **Dentons**, «ossia ha superato la vecchia divisione tra professionismo e dilettantismo e si è concentrato a individuare categorie contrattuali distinte in base ad un unico criterio sostanziale: l'onerosità o meno della prestazione. Questa nuova li-

nea di demarcazione rappresenta sicuramente una novità importante in quanto consente di attrarre nel concetto di lavoro oneroso in ambito sportivo anche figure che sino ad oggi, con la precedente normativa, non erano intercettate e rimanevano in una sorta di «limbo giuridico». Tuttavia, per converso, la scelta di individuare alcune figure tipiche (come ad esempio l'atleta, l'allenatore, il direttore sportivo, etc.) e poi un'unica macro-categoria che ricomprenda «ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva» (art. 35, I comma, della riforma) presta il fianco ad un minore dettaglio nell'individuazione delle singole figure professionali, che forse sarebbe stato più opportuno specificare meglio in sede legislativa, anziché demandare ai regolamenti dei singoli organismi federali la loro individuazione. Esistono infatti figure professionali - si pensi ai data analyst, ai match analyst, ai tutor, agli scouters - che hanno ormai da tempo trovato fissa dimora nel mondo sportivo e sono diventati sempre più neurali per l'organizzazione e la gestione delle società sportive con peculiarità del tutto autonome. Pertanto, un maggiore coraggio nella tipizzazione specifica a livello legislativo di queste figure (che necessitano di una regolamentazione puntuale, si pensi al tema delle trasferte, all'orario di lavoro per i soggetti itineranti, al tema della sicurezza del lavoro etc.) avrebbe sicuramente giovato».

Il merito della riforma è di voler accrescere le tutele dei lavoratori del settore e di introdurre una disciplina organica del lavoro sportivo. «Centrale è la distinzione tra "lavoratore volontario", che ha diritto a percepire solo il rimborso delle spese sostenute, e "lavoratore sportivo" in senso stretto, che percepisce un corrispettivo per l'attività svolta e può essere assunto con un contratto di lavoro subordinato, autonomo o come co.co.co., sulla base della effettiva natura del rapporto», afferma **Riccardo Maraga**, associato di **Ughi e Nunziante - Studio Legale**, «Nonostante i timori della vigilia, resta una certa flessibilità nella disciplina del rapporto di lavoro, con numerose deroghe rispetto alle regole generali in materia di contratto a termine, controlli a distanza, licenziamento, modifica delle mansioni, etc. Inoltre, nell'area del professionismo, si prevede

la possibilità di utilizzare l'apprendistato di primo livello. Anche il rischio di un aumento della tassazione, da alcuni avvertito, pare superato. Si prevede, infatti, che nel settore del dilettantismo i compensi di lavoro sportivo siano esenti fino all'importo annuo di 15 mila euro e, se tale soglia viene superata, viene tassata solo la parte eccedente. La nota dolente è che nel 2023 si avranno due distinti regimi fiscali: uno fino al 30 giugno 2023 e un altro per i compensi percepiti dal 1° luglio. Diversamente da quel che pure alcuni temevano, la riforma non abroga le collaborazioni amministrativo-gestionali a cui, anzi, si estende il regime fiscale di favore relativo all'area del dilettantismo. Come tutte le riforme, anche questa sicuramente non accontenta tutti. Tuttavia, è apprezzabile lo sforzo di dare maggiore certezza e maggiori tutele ai lavoratori di questo settore così importante della nostra società».

Una delle principali novità introdotte dalla riforma dello sport riguarda la disciplina dei rapporti di lavoro nell'ambito sportivo. «In precedenza, la legge 91 del 1981 regolamentava il solo rapporto di lavoro dello sportivo professionista, trovando così applicazione ad una platea di sportivi molto ristretta, lasciando invece sprovvisti di tutela tutti gli altri numerosi soggetti che, a vario titolo, prestavano la loro attività nel settore dilettantistico, anche ai primissimi livelli e a titolo oneroso», prosegue **Boris Martella**, senior associate di **Norton Rose Fulbright**, «il dlgs n. 36/2021 ha invece introdotto una definizione di lavoratore sportivo più ampia ed inclusiva di quella precedente, contemplando nuove figure e rendendo irrilevante il genere di appartenenza del soggetto (con chiare finalità antidiscriminatorie), come pure la sua natura professionistica o dilettantistica. La riforma ha poi previsto per il settore dilettantistico la possibilità di disciplinare il rapporto anche nella forma del lavoro subordinato, nonché rilevanti vantaggi fiscali e contributivi in favore dei compensi. Ci sono tuttavia alcuni aspetti della riforma che destano perplessità: non convince la presunzione di autonomia del rapporto di lavoro dilettantistico ancorata ad elementi di scarso pregio giuridico (quale il limite di 24 ore settimanali) e ci sono ragionevoli dubbi circa l'effettiva idoneità della Gestione separata Inps, destinataria dei contributi dei lavoratori dilettanti non subor-

dinati, a garantire in futuro trattamenti pensionistici dignitosi».

«Il recente dlgs n. 120/2023, c.d. «Decreto Correttivo bis», definisce in modo più chiaro la figura del lavoratore sportivo: è lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolga, verso un corrispettivo, mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva», spiega **Andrea Mileto di Lexant SBT&A** e Team manager di **LXT Esports**. «Chi presta attività come lavoratore sportivo, anche per ASD e SSD, deve essere necessariamente inquadrato come lavoratore subordinato. Tuttavia, desta ancora qualche perplessità l'inquadramento dal punto di vista fiscale contributivo ed assicurativo, per cui si è ancora in attesa di ulteriori chiarimenti interpretativi da parte degli enti competenti. Intanto, il Decreto Correttivo bis ha prorogato al 31 dicembre 2023 l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di lavoro sportivo contenute all'interno degli articoli da 25 a 37 del D.Lgs. 36/2021».

Il D.Lgs. 120/2023 (c.d. 'Correttivo-bis') ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. 36/2021, relativo alla disciplina del lavoro sportivo. «Anzitutto, è stato ampliato il novero dei 'lavoratori sportivi', includendo ogni tesserato che espleta, dietro corrispettivo, le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, indicate in un apposito elenco del Dipartimento dello Sport», spiegano **Giovanna Flora Ragusa** e **Paolo De Berardinis** dello studio **de Berardinis Mozzi**. «Sotto questo profilo, si nota una volontà tesa all'inclusione di tutti coloro che, essendo remunerati, rendono una prestazione connessa con l'attività sportiva. Il Decreto correttivo ha, inoltre, previsto la possibilità, anche per gli Enti sportivi, di avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale e l'innalzamento da 18 a 24 del monte ore complessivo affinché il lavoro sportivo, nell'area del dilettantismo, si presuma svolto sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Si attendono però dei chiarimenti operativi in merito alle modalità di calcolo del predetto «monte ore». Un'altra novità riguarda l'accesso all'apprendistato che, in deroga all'art. 43 del dlgs. 81/2015, in ambito sportivo può avvenire con un'età minima di 14 anni. In conclusione, a partire dalla Riforma dello sport, ap-

provata nel 2021, e fino al recente Decreto Correttivo-bis, appare chiaro che l'obiettivo del legislatore è quello di agevolare il ricorso a forme contrattuali più 'flessibili', che ben si adattano alle esigenze degli enti sportivi, in particolar modo dilettantistici».

Numerosi sono i per punti di interesse per il variegato mondo sportivo dilettantistico e per le migliaia di persone impegnate a vario titolo. «Oltre alla figura del lavoratore sportivo, di sicuro interesse è il collaboratore sportivo coordinato e continuativo, individuato in chi presterà attività di durata compresa nelle 24 ore settimanali e soggetta al coordinamento dell'Ente sotto il profilo tecnico-sportivo», spiega **Luca Borghi**, partner di **SZA Studio legale**. «Positivo è il tentativo di fare chiarezza per le collaborazioni da parte di dipendenti della PA: se si tratta di volontariato, basterà una comunicazione preventiva all'amministrazione di appartenenza, mentre in caso di collaborazione o l'attività di lavoro retribuita sarà necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione. Se il costo del lavoro, e la conseguente continua fuga dal lavoro subordinato, è uno dei problemi che affligge gli Enti sportivi, soprattutto quelli più piccoli, il legislatore ha cercato di fornire risposta delineando la figura dei collaboratori degli Enti diversi dagli sportivi: per i collaboratori amministrativi-gestionali si potrà fare ricorso alle co.co.co che godranno delle stesse agevolazioni fiscali e previdenziali previste per le co.co.co sportive. Restano però disciplinati dall'ordinario rapporto di lavoro subordinato gli altri collaboratori non sportivi. Si tratta di un tentativo di introdurre maggiori garanzie per i lavoratori e, al contempo, lasciare flessibilità agli Enti».

Per **Barbara De Benedetti**, Of Counsel di **RPLTRP legalitax** «la previsione chiave della riforma è rappresentata dall'introduzione dal nuovo inquadramento del lavoro sportivo, per il quale le prestazioni rese nel settore dilettantistico si presumono oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, se la loro durata non superi 24 ore settimanali. Una presunzione che per il futuro renderà difficoltosa la prova in giudizio della subordinazione, ma anche una riqualificazione dei rapporti da parte dei Servizi ispettivi. La riforma lascia tuttavia aperto il fronte «contenzioso».

so» riferito al periodo progressivo, ovvero ai cinque anni precedenti alla riforma. Tutto dipenderà dall'interpretazione che, nella prassi giudiziale ed ispettiva, verrà data al comma 8 quater dell'art. 35, dlgs. n. 36/2021: sarà letta in senso premiale, ossia con riferimento ai soli rapporti che proseguono e vengono assoggettati al nuovo regime fiscale e contributivo, o anche avuto riguardo alle collaborazioni sportive dilettantistiche cessate prima dell'entrata in vigore della riforma?».

Secondo **Giulietta Minucci**, senior associate di **Lexia** «la riforma è intervenuta in maniera disruptive sulla nozione di lavoro sportivo: se da un lato l'inquadramento nella definizione di «lavoro sportivo» di ciascun lavoratore tesserato che, a fronte di un corrispettivo, svolge mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva è di indubbio rilievo anche per il settore degli eSports, in quanto potrebbe permettere di qualificare come lavoratori sportivi figure peculiari del settore, quali – ad esempio – i caster. Dall'altro lato, non può non osservarsi come, purtroppo, si sia persa l'occasione di normare con previsioni ad hoc gli eSports. Ad esempio, un intervento estensivo della definizione di «sport», oggi identificato ai sensi dell'art. 2 del dlgs. n. 36/2021, avrebbe potuto fornire un primo framework normativo agli esport, disciplinandoli, così come già avvenuto a San Marino».

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura
di Roberto Miliacca
rmiliacca@italiaoggi.it
e Gianni Macheda
gmacheda@italiaoggi.it




Franco Toffoletto



Giuseppe Ferrara



Marco Maniscalco



Stella Riberti



Davide Boffi



Riccardo Maraga



Boris Martella



Andrea Mileto



Giovanna Flora Ragusa



Barbara De Benedetti



Giulietta Minucci